



COMUNE DELLA SPEZIA
Amministrativo Legale

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 2578 DEL 04/08/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, ART. 14 BIS LEGGE 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA- PER PROGETTO IN VARIANTE RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL FABBRICATO A DESTINAZIONE BAR DENOMINATO "LA CAPANNINA" SITO IN LA SPEZIA, PIAZZA CADUTI PER LA LIBERTÀ, AI SENSI DELL'ART.10 DELLA L.R. N. 10/2012, AGZ IMMOBILIARE S.A.S DI ZAVETTIERI ANGELO & C.

Il compilatore : Laura Scaruffi

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la Società AGZ IMMOBILIARE S.A.S di Zavettieri Angelo & C., ha presentato istanza in data 27.12.2022, prot. n.15505sca3, per progetto in variante relativo alla riqualificazione del fabbricato a destinazione bar denominato "La Capannina" sito in La Spezia, Piazza Caduti per La Libertà, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.10/2012;

- che con comunicazione prot.157108/2022, è stata indetta Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell'acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di seguito elencati:

Comune della Spezia CdR Ambiente
Comune della Spezia CdR Patrimonio
Comune della Spezia CdR Energia
Comune della Spezia CdR Lavori Pubblici
Comune della Spezia CdR Aree Verdi
Comune della Spezia CdR Progetti Speciali
Comune della Spezia CdR Attività produttive
Comune della Spezia CdR Mobilità
Comune della Spezia CdR Pianificazione Territoriale
Comune della Spezia CdR Infrastrutture stradali (parere Geologico)

Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Liguria
ASL 5[^]
ACAM S.p.a.
ITALGAS
E-DISTRIBUZIONE
INAIL ex ISPESL

- che da parte degli Enti partecipanti, sono pervenute le seguenti richieste di Integrazione documentale ai sensi dell'art.2 comma 7 L. 241/90

- Comune della Spezia CdR Edilizia - Progetti Speciali - prot. num.5141 del 13.01.2023;
- Comune della Spezia Ufficio Ambiente - prot. num. 2759 del 10.01.2023;
- ASL 5[^] - prot. num.2845 del 20.01.2023;

- che le stesse sono state trasmesse al progettista incaricato ai fini della predisposizione degli elaborati conseguenti alle suddette richieste;

- che, a seguito di quanto sopra, con note del 19.01.2023, prot. 8116, del 28.02.2023, prot. 26402 e del 10.03.2023, prot.31386, sono state acquisite le integrazioni trasmesse dal progettista ed inoltrate agli Enti competenti, con conseguente differimento del termine finale per il rilascio dei pareri di pertinenza di detti Enti al 29.04.2023;

- che, all'esito suddetto, sono pervenuti i seguenti pareri:

- C.d.R. Progetti Speciali del Comune della Spezia, a mezzo di nota prot. 50555 del 22.04.2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- Ufficio Geologico del Comune della Spezia, a mezzo di nota prot. 19906 del 15.02.2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Aree Verdi del Comune della Spezia, a mezzo di nota prot. 6006 del 16.01.2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia, a mezzo di nota prot. 2321 del 09.01.2023, ha ritenuto di non avere competenza ad esprimere nulla osta in merito;
- ASL n. 5 spezzino, mezzo di nota prot. 10331 del 10.03.2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Ambiente del Comune della Spezia, a mezzo di nota del 13.04.2023 ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Mobilità, a mezzo di nota prot. 33511 del 15.03.2023, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni;

- che, nelle more della procedura di cui sopra, è pervenuta nota del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività Culturali per la Liguria, in forza della quale si è reso necessario estendere la partecipazione alla presente Conferenza della Soprintendenza;

- che a tal proposito, con nota prot.30370 del 08.03.2023, è stata trasmessa alla Soprintendenza la documentazione necessaria ai fini del rilascio della pertinente determinazione in merito;

- che, in riscontro a quanto sopra, è pervenuta nota prot.8298-P del 24.05.2023 della Soprintendenza con la quale è stato precisato *che "l'area oggetto di intervento non è sottoposta a tutela paesaggistica in quanto non risulta gravata da vincoli né ai sensi dell'art. 136 né ai sensi dell'art. 142 del Codice"*;

- che, con medesima nota, ai fini dell'autorizzazione ex art.21 comma 4 del D.Lgs 42/2004, la Soprintendenza ha rilevato la necessità di sottoscrizione del progetto riguardante i beni culturali, da parte di architetto anziché di geometra, nonché la presentazione di integrazioni/chiarimenti;

- che le suddette integrazioni/chiarimenti non potevano essere acquisiti in tale fase procedurale e che pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1900 del 13.06.2023 è stata adottata la conclusione negativa della Conferenza relativa al progetto in oggetto, avente l'effetto di cui all'art.10 bis della L.241/1990;

- che con nota del 24.06.2023, prot. 78113, sono state acquisite le osservazioni conseguentemente trasmesse dal progettista e pertanto, con nota prot. 81149 del 01.07.2023, si è proceduto, alla riconvocazione della presente conferenza secondo la modalità sincrona, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art.14bis della L. 241/1990, per il giorno 24 Luglio 2023, sulla base delle osservazioni come trasmesse ed allegate, con invito a partecipare rivolto alle sole amministrazioni/enti interessati:

- Comune della Spezia CdR Progetti Speciali;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova a la provincia di La Spezia;

- che, in data 21.07.2023, prot. num.89986, il progettista incaricato, in considerazione della complessità della documentazione da produrre in adempimento di quanto sopra richiesto, ha inoltrato istanza di proroga dei termini massimi per la trasmissione di ulteriori approfondimenti, regolarmente accolta;

- che, nelle more di quanto sopra, con nota prot. num.90830 del 24.07.2023, è stato trasmesso alla Soprintendenza un approfondimento del C.d.R. Progetti Speciali, nel quale si evidenziato quanto segue *"...lo spazio pubblico in questione non abbia ancora maturato le condizioni per essere considerato sottoposto a tutela ai sensi del comma 5 dell'art.10 del D.Lgs 42/04"*;

- che è pertanto venuta meno la necessità di acquisire ulteriore documentazione da parte del progettista;

- che, in forza di quanto sopra, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova a la provincia di La Spezia, con nota prot. num. 12250 del 26.07.2023, ha confermato che non sussistano profili di competenza dell'Ente in questione per l'intervento in oggetto;

Considerato che, essendo già stati acquisiti i pareri necessari al superamento del dissenso, non si è proceduto alla seduta sincrona;

Preso atto che per quanto riguarda i pareri favorevoli/assensi, acquisiti nel corso della Conferenza dei Servizi asincrona, ed allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 13.06.2023, poiché le integrazioni/osservazioni prodotte per effetto dell'art. 10bis, L. 241/1990 non hanno apportato modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza, gli stessi rimangono validi ed efficaci, nonché espressamente richiamati nel presente atto:

- C.d.R. Progetti Speciali del Comune della Spezia, nota prot. 50555 del 22.04.2023 - parere favorevole con prescrizioni;
- Ufficio Geologico del Comune della Spezia, nota prot. 19906 del 15.02.2023 - parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Aree Verdi del Comune della Spezia, nota prot. 6006 del 16.01.2023 - parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia, nota prot. 2321 del 09.01.2023, ha ritenuto di non avere competenza ad esprimere nulla osta in merito;
- ASL n. 5 spezzino, nota prot. 10331 del 10.03.2023, - parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Ambiente del Comune della Spezia, nota del 13.04.2023 - parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Mobilità, nota prot. 33511 del 15.03.2023 -parere favorevole con prescrizioni;
- C.d.R. Lavori Pubblici, Energia - silenzio assenso;
- C.d.R Attività produttive - silenzio assenso;
- ACAM S.p.a. - silenzio assenso;
- ITALGAS - silenzio assenso;
- E-DISTRIBUZIONE - silenzio assenso;
- INAIL ex ISPESL - silenzio assenso;

Tutto ciò premesso, adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.

1.La presente determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi acquisterà efficacia al verificarsi di quanto segue:

Rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati dagli enti e meglio specificate in premessa, e comprensive degli eventuali aggiornamenti alla documentazione di progetto;
Stipula di Convenzione Urbanistica comprensiva dei contenuti di cui all'art.12 della L.R. 10/2012;

2.E' altresì fatto salvo l'obbligo di osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni e modalità:

- I DIRITTI DEI TERZI devono essere fatti salvi e rispettati;
- dovrà essere garantito il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle normative di settore che disciplinano l'attuazione dell'intervento in progetto, anche con riguardo alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs n.81/2008 e s.m.e i.);
- dovrà essere rispettato il Regolamento Edilizio vigente ed in particolare, con riguardo all'attuazione dell'intervento e alla sua ultimazione, in relazione alle sue caratteristiche, gli articoli:

(ART.34) Comunicazione di inizio lavori

(ART.48)	Impianto e disciplina di cantiere
(ART.41)	Occupazione di suolo pubblico
(ART.49)	Recinzioni di cantiere e ponteggi su aree private, pubbliche o di uso pubblico
(ART.47)	Punti fissi
(ART.50)	Cartello di cantiere
(ART.51)	Criteri per l'esecuzione di scavi e demolizioni
(ART.54)	Ritrovamenti di possibile interesse pubblico
(ART.46)	Prescrizioni ed orari per l'esecuzione dei lavori
(ART.36)	Ultimazione dei lavori e relativa comunicazione
(ART.38)	Ulteriori adempimenti relativi all'ultimazione dei lavori
(ART.39 e 40)	Certificato di agibilità
(ART.84)	Numeri civici ed interni
(ART.74 e 123)	Barriere architettoniche

3. Ai sensi dell'art. 90 co. 9 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'inizio dei lavori è subordinato inoltre alla presentazione di:

- Comunicazione del nominativo e dei dati delle imprese e/o dei lavoratori autonomi incaricati dell'esecuzione dei lavori. (N.B. Con riferimento ai relativi nominativi si dovrà provvedere a precisare, in particolare, il numero di Partita Iva, nonché relativamente ai lavoratori autonomi, il Codice Fiscale d'iscrizione, in quanto indispensabili alla verifica d'Ufficio, da parte dello Sportello Unico, per quanto di competenza, della loro regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti di settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili.
- copia della notifica preliminare trasmessa all'AUSL e alla direzione provinciale del lavoro in quanto obbligatoria in relazione al tipo di cantiere necessario per il caso di specie (art.90 comma 9 lett. c) o dichiarazione in merito alla non obbligatorietà della stessa;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica del DURC e della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. (art. 90 comma 9 lett. c);

L'inizio lavori è altresì subordinato alle seguenti condizioni vincolanti:

- In considerazione che con delibera della Giunta Regionale n. 530 del 16/05/2003 a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 il Comune della Spezia è stato dichiarato sismico - classe 3, l'inizio dei lavori di eventuale rilevanza sismica è subordinato al deposito del progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sismica di cui alla predetta ordinanza e ad ogni altra normativa subentrata.
- L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dal perfezionamento degli adempimenti di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo;
- Il Titolo edilizio ha validità di tre anni dalla data di inizio dei lavori ART.15, co.2, DPR 380/2001 e ss. mm. e ii.
- L'inizio dei lavori comporta la piena efficacia del titolo edilizio con l'assunzione delle responsabilità e degli obblighi di legge conseguenti l'esecuzione delle opere.
- Nel caso in cui i lavori dovessero essere realizzati in economia, considerato che nella persona dell'intestatario del presente provvedimento giungerà ad identificarsi anche quella di responsabile di cantiere, la gestione dei materiali di risulta dovrà

avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. con assunzione della relativa responsabilità.

Eventuali richieste di proroga saranno regolate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15 della D.P.R. 380/2001 e ss. mm. e ii., dall'art.22 del vigente R.E. e dell' art. 27 bis del D.lgs. 152/2006.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della determinazione in questione sia trasmessa in forma telematica agli enti intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispetti indirizzi pec;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al TAR entro 60 giorni dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, ovvero 120 giorni nel caso di ricorso straordinario al Capo di Stato. Gli atti inerenti il procedimento, depositati presso lo Sportello Imprese, sono accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La Spezia, li 04/08/2023

Il Dirigente – Amministrativo Legale

GIANLUCA RINALDI